

SERVIZIO ELPICOMP – INFORMA

PROMOSSO DALL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE DI EL.PI COMP SRL

Il servizio ha l'obiettivo di stabilire un contatto più immediato con gli utenti del programma gestionale "EURO09" per comunicare nel modo più rapido :

**NOVITA' - SCADENZE – MIGLIORIE – AGGIORNAMENTI – INIZIATIVE IN ATTO
ED ALTRO ANCORA**

SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE

Barbara Pizzeghello: 049 9221743, dalle ore **9.00** alle ore **13.00**:

indirizzo: assistenza@elpicomp.it

Il primo Notiziario del 2003 doveva riguardare il nuovo programma z2p4, avevamo previsto dei corsi nel mese di marzo 2003 in previsione del fatto che la Zeronove doveva consegnarcelo in novembre 2002. Tuttavia le tempistiche non sono state sufficienti a garantirci entro questa data tutte le specifiche del caso, in quanto Zeronove ha fatto un lavoro considerevole.

Ai primi di marzo 2003 ci e' stato consegnato il formato beta al quale seguirà, speriamo in tempi brevi, la consegna dei sorgenti per noi indispensabili, in quanto la maggioranza dei nostri Clienti ha nostre personalizzazioni.

Necessariamente i corsi slitteranno e saranno a breve tempo determinati.

Decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231

Un nostro Cliente ci ha chiesto una risposta dal punto di vista del software riguardo alla nuova legge riguardante gli interessi nei confronti dei loro Clienti morosi.

Per quei Clienti che "lo sanno e non lo sanno" ovvero ritengono che riguardi altre Aziende e non la Loro, in quanto il Loro Commercialista non ha dato nessuna importanza a riguardo, alleghiamo di seguito la circolare di un noto Studio di Consulenza.

Il 7 novembre 2002 è entrato in vigore il decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, che in attuazione alla direttiva comunitaria 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, apporta importanti novità nella disciplina della maturazione degli interessi di mora per ritardati pagamenti.

Nella maggior parte degli stati membri, infatti, i ritardi di pagamento costituiscono un "malcostume" estremamente diffuso, che prende le mosse dai bassi livelli dei tassi di interesse di mora vigenti e dalla lentezza delle procedure di recupero.

Tale situazione, da un lato costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, la cui omogeneità di condizioni viene limitata dalla diversificazione, da paese a paese, del rischio di insolvenza. Dall' altro, l' eccessivo ritardo nell' adempimento dell' obbligazione pecuniaria nelle transazioni commerciali impone alle imprese, specie se di piccola o media dimensione, pesanti oneri amministrativi e finanziari, determinando problemi di solvibilità e perfino contrazione dei posti di lavoro.

La novità che questo decreto introduce **a favore dei creditori**, è costituita dalla previsione che **gli interessi di mora maturino "automaticamente" dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.**

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto si applica ai contratti conclusi dopo l' 8 agosto 2002, che hanno ad oggetto delle transazioni commerciali tra imprenditori che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

Per imprenditore si intende ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, le nuove disposizioni riguardano quindi le imprese e i professionisti, artigiani, commercianti, produttori e distributori, mentre rimangono esclusi dalla nuova disciplina i rapporti tra imprenditori e privati.

DECORRENZA DEGLI INTERESSI MORATORI

Se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

- a. 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura **da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;**
- b. 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazioni dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura **o della richiesta equivalente di pagamento;**
- c. 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura **o la richiesta equivalente di pagamento** è anteriore a quella del ricevimento delle merci o delle prestazioni dei servizi;
- d. 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica **eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento** della conformità della merce o dei servizi **alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.**

Per i contratti aventi a oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il termine è elevato al sessantunesimo giorno successivo a quello di consegna o del ritiro dei prodotti medesimi.

Le parti, **nella propria libertà contrattuale**, possono prevedere, **per iscritto**, un termine superiore a quelli fissati dal decreto.

IL TASSO DI INTERESSE

Il tasso di interesse da utilizzare viene calcolato su base semestrale e corrisponde a quello applicato dalla Banca Centrale Europea all'ultima operazione di rifinanziamento principale al sistema bancario avutasi in corrispondenza del primo giorno del semestre, maggiorato di 7 punti percentuali.

Nel caso di cessione di prodotti alimentari deteriorabili l'interesse è maggiorato di 9 punti percentuali ed è inderogabile.

La misura del tasso sarà resa nota dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il quinto giorno lavorativo di ogni semestre.

CALCOLO

Supponiamo, per esempio, che il 2 gennaio (primo giorno del semestre) la BCE abbia applicato all'ultima delle operazioni principali di rifinanziamento del sistema bancario, attuate in quel giorno, il tasso del 3,25%.

Avremo che il tasso a cui vanno calcolati gli interessi di mora nel semestre 1° gennaio- 30 giugno è pari al 10,25%, ovvero al 3,25% maggiorato di 7 punti percentuali.

IL DEBITORE

L'art.3 del decreto prevede per il debitore la **possibilità di liberarsi** dall'obbligo della corresponsione degli interessi maturati automaticamente qualora **dimostri** che il ritardo nel pagamento del prezzo **è stato determinato da causa a lui non imputabile**.

IL CREDITORE

La tutela del creditore attuata dal decreto con l'introduzione della maturazione automatica, *ex lege*, degli interessi di mora viene poi ulteriormente rafforzata con altre due previsioni contenute nel medesimo decreto.

Ci si riferisce, in primo luogo, al diritto, sancito dall'articolo 6, al **risarcimento dei costi di recupero**.

Il creditore, infatti, ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.

Si fa riferimento, in secondo luogo, alla nullità dei patti contrari che troviamo nel successivo articolo 7, in base al quale, **è nullo l'accordo sulla data del pagamento**, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, **che risulti gravemente iniquo per il creditore**.

IL DECRETO INGIUNTIVO

Il decreto introduce importanti novità anche in tema di decreto ingiuntivo e apporta alcune modifiche al codice di procedura civile, in particolare:

- **fissa a 30 giorni il tempo di attesa per il rilascio del decreto ingiuntivo;**
- **introduce la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo anche in caso di debitore estero, che abbia sede fuori dalla Repubblica;**
- **introduce la possibilità di ottenere il pagamento parziale di somme non contestate, richieste all'interno di una fattura o di una parcella più ampia, se su tali somme non vi è contestazione, nonché di avere l'esecuzione provvisoria sulla parte di credito non contestata in giudizio (esecuzione parziale).**

ASPETTI FISCALI E RIFLESSI SUL BILANCIO

Gli interessi che maturano automaticamente ai sensi del decreto qui in commento, hanno rilevanza fiscale.

Ai sensi dell'art. 75 comma 3 TUIR, i componenti positivi di reddito (fra i quali quindi anche gli interessi di mora), concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati a conto economico (vale cioè una presunzione di ricavo).

Fiscalmente è quindi necessario provvedere al conteggio dell'ammontare degli interessi di mora che sono maturati nell'esercizio; tale importo concorrerà a formare il reddito d'esercizio.

Nel caso in cui si ritenga che gli interessi di mora non saranno corrisposti dal debitore o saranno corrisposti solo in parte, è possibile, procedere alla svalutazione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 71, comma 6, del TUIR, le svalutazioni degli interessi moratori sono deducibili fino all'ammontare dei crediti stessi maturati nell'esercizio.

Sul punto la C.M. 73/E del 1994 precisa che è consentita la svalutazione diretta dei crediti per interessi di mora, senza la necessità di creare un apposito fondo, sempre che sia "stato interessato il conto economico".

Alla luce di quanto esposto, risulta che le svalutazioni e gli accantonamenti sono deducibili fiscalmente:

- **fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti maturato nell'esercizio secondo il principio di competenza temporale (cioè l'ammontare di crediti maturato in ogni esercizio costituisce il limite massimo cui rapportare le svalutazioni e gli accantonamenti)**
- **se sono stati rilevati in conto economico (quindi con la svalutazione diretta del credito per interessi di mora).**

Ne consegue che contabilmente si dovranno rilevare gli interessi maturati nell'esercizio **(con la registrazione del provento e del corrispondente credito)** e successivamente procedere alla loro svalutazione.

Tali valori saranno esposti anche in bilancio .

Vale la pena infine precisare che nulla cambia ai fini dell' imposta sul valore aggiunto, resta infatti valida l'applicazione dell' art. 15 comma1), punto 1), del DPR 633/72, che sancisce la non imponibilità IVA delle somme dovute a titolo di interessi moratori.

SOGGETTO IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Per i **soggetti in contabilità semplificata**, la situazione si presenta più difficoltosa. I semplificati, infatti, **non possono accantonare gli interessi** e quindi si troveranno a dover conteggiare come ricavi, tutti gli interessi di mora maturati durante l'esercizio e a dover versare le relative imposte anche su quelli non ancora incassati.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il decreto si pone in maniera sostanziale in quanto stabilisce a tutela del creditore, contro il ritardo nel pagamento del debitore, una serie di strumenti che **agiscono ex lege** trascendendo in qualche modo dalla volontà delle parti.

Non c'è dubbio che contabilmente e fiscalmente l'introduzione di questa disciplina rende più laboriosa la chiusura di ciascun esercizio, costringendo le aziende a conteggiare gli interessi di mora maturati automaticamente a seguito dei ritardi nei pagamenti, al fine di stabilire i crediti spettanti che dovranno essere contestualmente svalutati. Questo, infatti, **è l'unico modo** per evitare che interessi di mora maturati, ma non incassati siano soggetti a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

Non bisogna però dimenticare qual è **l'obbiettivo del decreto**.

Se la nuova normativa sarà efficace nell'**arginare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti**, anche gli interessi di mora diminuiranno, e di conseguenza gli oneri ad essi collegati, con favore per una maggiore snellezza, omogeneità e dinamicità degli scambi e cancellazione di una distorsione al regolare funzionamento del mercato interno di cui potranno beneficiare, prime fra tutti, le aziende di piccole e medie dimensioni.

La Zeronove attualmente non ha nessun programma che soddisfi questa normativa ed eventualmente lo considera un programma aggiunto.

Considerata l'importanza per alcuni Ns. Clienti stiamo già preparando un programma che calcoli gli interessi e che crei in automatico le registrazioni in prima nota contabile.

(Per chi e' interessato all'acquisto può farne richiesta in sede)

Per analizzare un nuovo programma bisogna avere delle conoscenze chiare del problema che si deve affrontare e su quali dati certi si e' in possesso.

Per il primo punto abbiamo chiesto a più commercialisti la loro consulenza e riportiamo solo una parte di una lettera inviata da un noto studio contabile ai loro Clienti per far capire che seppur esiste la legge ci sono interpretazioni diverse e che ci si attende visto la non semplicità un chiarimento dagli organi competenti.

NUOVA LEGGE SUI RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

.....
.....

E' prevista comunque la possibilità di stabilire delle deroghe seppur con alcune limitazioni, in particolare devono essere stabilite per ogni contratto, devono avere una loro ragionevolezza e soprattutto non devono risultare gravemente inique in danno del creditore. Le deroghe generali ed assolute sono considerate nulle, e la nullità può essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio.

C'è da tenere presente, inoltre, che queste deroghe serviranno anche al Fisco ed è quindi necessario che siano sempre stabilite in forma scritta.

Si osserva che in tal modo non viene preso in considerazione il fatto che, è un comportamento consolidato di tutti gli imprenditori non esigere gli interessi di mora per ritardato pagamento dai clienti abituali e che quindi tali soggetti si troverebbero ad anticipare imposte su somme che quasi certamente non percepiranno. Occorrerà

senz'altro stabilire come formalizzare la rinuncia agli interessi per dare alla rinuncia valenza fiscale, ma in merito a ciò ci si attende che il Fisco si pronunci.

Nel frattempo, per non incorrere in riprese fiscali, riteniamo che sia utile (in attesa del pensiero ministeriale) che la scadenza del pagamento e la misura degli interessi siano chiaramente riportati nella fattura di vendita.

A tal riguardo consigliamo di indicare in ciascuna fattura quanto di seguito riportato:

.....
.....
“

Teniamo a precisare che è il Vs. Commercialista a dare le direttive del vostro comportamento. Noi ci limitiamo a dare un solo consiglio (che è necessario per l'applicazione del nuovo programma): che tutte le scadenze siano chiaramente riportate in fattura e quindi anche in prima nota contabile.

Ci sono Aziende che considerano gli interessi come dovuti e poi svalutano il credito, ci sono Aziende che ritardano l'applicazione degli interessi con delle postille messe in fattura, ognuno si comporta come vuole interpretare la normativa o secondo la propria necessità. Infatti **riguardo il secondo punto** per noi è indispensabile che la contabilità sia tenuta operativamente in modo corretto ovvero le registrazioni dei pagamenti con la funzione “SAL”, aver caricato l'insoluto con la causale specifica , non avere partite aperte in dare ed aperte in avere anche se il saldo ovviamente risulta a zero.

SERVIZIO UTENTI

Sono attive 7 apposite caselle di posta elettronica differenziate a seconda delle Vs.necessità, potete accedervi attraverso il nostro sito www.elpicomp.it, oppure scrivendo direttamente:

Assistenza:	Giorgio Pizzeghello	{	elpicomp@elpicomp.it
Assistenza:	Barbara Pizzeghello	{	assistenza@elpicomp.it
Ufficio Tecnico:	Marco Pizzeghello	{	marco.tecnico@tiscalinet.it
Ufficio Tecnico:	Marco Bigolaro	{	elpicomp@inwind.it
Amministrazione:	Pamela Muzzi	{	amministrazione@elpicomp.it
Commerciale:	Cristina Pizzeghello	{	commerciale@elpicomp.it
Internet e design:	Francesca Sanfilippo	{	webmaster@elpicomp.it